

dossier

XIX Legislatura

1° luglio 2025

Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previsto dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo

A.S. n. 1547



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche nei settori della cultura, dell'istruzione, dell'università e della ricerca

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - ~~X~~ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 500



SERVIZIO STUDI

Dipartimento cultura

Tel. 06 6760-3255 - st_cultura@camera.it - ~~X~~ [@CD_cultura](https://www.instagram.com/CD_cultura)

Progetti di legge n. 463

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 (<i>Proroga del termine per l'esercizio della delega di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo</i>)	7
Articolo 2 (<i>Entrata in vigore</i>).....	9

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Proroga del termine per l'esercizio della delega di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo)

L'**articolo 1**, costituito da un unico comma, proroga dal **18 agosto 2025** al **31 dicembre 2026** il termine per l'esercizio delle deleghe per il riordino delle disposizioni in materia di spettacolo

A tal fine, la disposizione in commento novella, in termini identici, l'articolo 2, commi 1, 4, 5 e 6, della L. n. 106/2022 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo).

Le deleghe il cui termine di esercizio viene qui prorogato sono le seguenti:

- la delega legislativa per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative vigenti e di quelle regolamentari in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo», al fine di conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a promuovere il riequilibrio di genere e a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente;
- della delega ad adottare disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo (**articolo 2, comma 1**);
- la delega ad adottare disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo **articolo 2, comma 4**);
- la delega ad adottare disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo (**articolo 2, comma 5**);
- la delega per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore di talune tipologie di lavoratori discontinui dello spettacolo (**articolo 2, comma 6**).

La procedura di adozione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe in parola è, e resta, ai sensi di quanto stabilito da ciascuno dei commi novellati sopra citati, quella stabilita dall'articolo 2, commi 5 e 7 della legge 22 novembre 2017, n. 175 (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia), i quali stabiliscono che essi siano adottati su proposta del Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dello spettacolo e di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, e che siano successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia

e per i profili finanziari. Disposizioni correttive ed integrative di tali decreti legislativi possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore. Si rammenta in proposito che già l'articolo 1, comma 6, della legge di conversione n. 14 del 2023 del D.L. 198/2022, aveva prorogato da 9 a 24 mesi (quindi dal 18 maggio 2023 al 18 agosto 2024) il termine per l'esercizio delle deleghe legislative sopra ricordate.

Successivamente, la L. n. 119 del 2024 aveva ulteriormente differito il termine da 24 a 36 mesi, fissandolo pertanto al 18 agosto 2025.

L'ATN osserva che, stante l'approssimarsi dello spirare del termine in questione, la relativa proroga si rende necessaria per consentire a questa Amministrazione di interloquire adeguatamente con le rappresentanze delle varie categorie e delle parti sociali. Tale passaggio, in particolare, è necessario al fine di giungere ad una elaborazione il più possibile approfondita e partecipata dei provvedimenti normativi, le cui ricadute interesseranno molteplici profili del settore dello spettacolo nell'ottica di una maggiore razionalizzazione della materia. L'obiettivo dell'intervento normativo, dunque, è consentire, un adeguato recepimento dei vari contributi in sede di redazione dei decreti delegati, di sottoporre il testo alla più ampia condivisione e con le autonomie territoriali interessate e con i portatori di interessi specifici nelle materie oggetto della delega, in vista di una definizione il più possibile approfondita e partecipata del testo medesimo, anche in considerazione delle istanze pervenute in tal senso.

Per ulteriori approfondimenti si veda il [dossier](#) relativo all'A.C. 1974.

Articolo 2
(Entrata in vigore)

L'**articolo 2** dispone in relazione all'entrata in vigore del disegno di legge in esame, stabilendo che esso entra in vigore **il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.**

Al riguardo si ricorda che, in via generale, l'articolo 10 delle disposizioni sulla legge in generale stabilisce che le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.